



REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITÀ, LA FORMAZIONE E L'ORDINAMENTO DEI VOLONTARI





TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 11.4. dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, le indicazioni degli organi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, gli Statuti dei Comitati della Croce Rossa Italiana e nel rispetto delle leggi vigenti, disciplina l'accesso, l'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento delle Volontarie e dei Volontari della Croce Rossa Italiana (di seguito anche "Volontari C.R.I.").
- 1.2 Il Regolamento, ove non contrasti le specifiche norme di legge, statutarie e regolamentari dei Corpi C.R.I. ausiliari delle Forze Armate, si applica anche ai Volontari iscritti al Corpo Militare C.R.I. ed al Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.

2. VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

- 2.1 Si definiscono Volontari della Croce Rossa Italiana i Soci che svolgono in maniera regolare un'attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana.
- 2.2 I Volontari C.R.I.:
- traducono in azione il principio fondamentale della Volontarietà, secondo il quale il Movimento Internazionale è "un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico";
 - svolgono in modo personale ed a titolo spontaneo e gratuito un'attività materiale o intellettuale per la Croce Rossa Italiana, senza avere fini di lucro, anche indiretto, e senza esserne costretti per pressioni di natura sociale, economica o politica;
 - esercitano la loro azione in favore delle persone vulnerabili e delle loro comunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali del Movimento, della strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dello Statuto e degli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana;
 - operano, adeguatamente formati e preparati, in tutte le attività associative secondo le proprie inclinazioni ed a tutti i livelli istituzionali, ed improntano la propria azione alla reciproca intesa e mutua collaborazione;
 - sono organizzati a tutti i livelli da un Consiglio Direttivo e da un Presidente, da loro eletti a norma di Statuto; al Presidente è riconosciuto il compito di rappresentare l'Associazione al proprio livello istituzionale.



TITOLO II – ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI C.R.I.

3. RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI C.R.I. E LORO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

- 3.1 La selezione e l'accesso dei Volontari C.R.I. si caratterizzano per assenza di discriminazioni dovute a sesso, razza, età, salute, orientamento sessuale o altre condizioni personali. È compito di ogni Comitato C.R.I. rimuovere gli ostacoli di natura fisica, economica, sociale e culturale che possano essere frapposti all'accesso all'Associazione.
- 3.2 Per diventare Volontario C.R.I. occorre frequentare un corso di formazione ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
- espressa volontà di adesione ai principi del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
 - cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;
 - età minima di quattordici anni;
 - assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l'interdizione dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non soddisfatto per la durata dell'interdizione;
 - versamento della quota di iscrizione al corso;
 - impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statuari dell'Associazione.
- 3.3 Il corso di formazione deve porre l'aspirante Volontario C.R.I. in condizione di conoscere le sue responsabilità all'interno del Movimento nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale.
- 3.4 La domanda di iscrizione al corso di formazione è presentata presso un Comitato C.R.I., nel rispetto delle vigenti normative. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela.
- 3.5 Il programma, la durata, la disciplina e la modulistica del corso di formazione, nonché le modalità di svolgimento della verifica finale, sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 3.6 La scheda di valutazione individuale relativa alla verifica finale del corso è inserita nel fascicolo personale del Volontario C.R.I.
- 3.7 Superata la verifica finale del corso di formazione di base, il Volontario C.R.I. segue un periodo di tirocinio teorico-pratico, organizzato secondo le necessità e le esigenze stabilite in sede locale e finalizzato ad acquisire competenza specifica sulle attività da svolgere, prendere cognizione delle principali normative vigenti, integrarsi con gli altri Volontari C.R.I. e con il personale dipendente, al fine di creare quel legame di fiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione. Il Volontario C.R.I. può inoltre accedere agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di attività della C.R.I. e rientranti negli obiettivi strategici e nella carta dei servizi. Le Volontarie C.R.I. in possesso dei requisiti previsti dalla legge



possono presentare richiesta di ammissione al corso di studi per Infermiera Volontaria C.R.I.

- 3.8 Il Volontario C.R.I. che, a norma di Statuto, è definito Giovane C.R.I. frequenta uno specifico percorso formativo post verifica, idoneo ad orientare, indirizzare e favorire il suo sviluppo e la sua partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, del Movimento e della società. Il relativo programma è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. FASCICOLO PERSONALE

- 4.1 Per ogni Volontario C.R.I. è costituito un fascicolo personale informatizzato.
- 4.2 Nel fascicolo personale sono inseriti l'estratto del verbale d'esami relativo al corso base di accesso, particolari attitudini, eventuali qualifiche professionali o titoli vari, acquisiti all'interno o all'esterno della C.R.I., nonché copia dematerializzata di tutti i documenti relativi ai provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati.
- 4.3 Il fascicolo è conservato presso l'Ufficio Soci del Comitato di appartenenza del Volontario C.R.I. ed è inserito in un database nazionale, con le garanzie e le modalità previste dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.
- 4.4 Sono fatte salve specifiche normative previste per i Soci iscritti ai Corpi Ausiliari.

5. DIRITTI

- 5.1 Ciascun Volontario C.R.I. nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:
- ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
 - ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.
- 5.2 I Volontari, inoltre, hanno diritto:
- ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dall'Associazione;
 - se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari;
 - ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate dal Comitato di appartenenza, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;
 - a trasferirsi ad altro Comitato e con l'automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le norme dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari;
 - ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio per l'Associazione, nonché – ove l'Assemblea del Comitato C.R.I. lo delibera – ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;
 - a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato di appartenenza, secondo quanto previsto da un



apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto dalla normativa vigente;

g. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. Ogni Volontario C.R.I., in possesso dei requisiti eventualmente richiesti, ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell'attività, della disponibilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio Comitato C.R.I., nonché nel rispetto delle proprie inclinazioni personali. I Comitati C.R.I. hanno l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare l'esercizio di tale diritto, in rapporto alle attività svolte nel Comitato e dei fondi stanziati in sede di bilancio;

h. ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate;

i. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all'elezione dei membri degli organi statutari dell'Associazione.

5.3 I Volontari C.R.I.:

a. sono titolari di elettorato attivo se iscritti da almeno un anno ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;

b. sono titolari di elettorato passivo se iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale.

5.4 Gli appartenenti al Corpo militare volontario della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo conformemente al comma precedente ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; il servizio, limitatamente all'attività ausiliaria delle Forze Armate, è certificato dal competente Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti appartenenti al Corpo Militare.

5.5 Il percepimento di emolumenti a qualsiasi titolo da parte della Croce Rossa Italiana comporta, per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.

5.6 L'eventuale elezione ad una carica di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.

6. DOVERI

6.1 Ciascun Volontario C.R.I. deve mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartiene. In particolare è tenuto a:

a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;

b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;

c. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali dell'Associazione

d. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;



- e. seguire in ogni occasione, sia all'interno della Croce Rossa Italiana che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;
- f. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, ivi compresi i *social network*, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l'intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
- g. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti.
- 6.2 I Volontari, inoltre, sono tenuti a:
- a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- b. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
- c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Rossa Italiana;
- d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana. Le fattispecie di incompatibilità sono disciplinate dal Codice etico;
- e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.
- 6.3 Se il Volontario è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione, è altresì tenuto a:
- a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere semplice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità alle relative innovazioni;
- b. prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;
- c. approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso;
- d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci;
- e. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;
- f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione della riunioni;
- g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra.
- 6.4 La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dai successivi articoli.
- 7. PERMANENZA NELLO STATUS DI SOCIO**
- 7.1 Il Volontario C.R.I. mantiene lo status di Socio se:
- a. mantiene i requisiti previsti per l'accesso;
- b. svolge regolarmente, ed a cadenza periodica, l'attività concordata con i competenti organi del Comitato C.R.I. di appartenenza, nel quadro delle direttive nazionali e regionali e nel rispetto della programmazione annuale e della carta dei servizi del Comitato C.R.I. medesimo. La presenza è certificata dall'ordine di



servizio e/o dalla firma nel registro dei servizi e/o da un sistema di rilevazione elettronica;

c. versa annualmente, ed entro i termini previsti, la quota di associazione alla C.R.I.

7.2 Lo status di Socio non è in nessun caso trasferibile.

7.3 La decadenza dello status di Socio è disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo del Comitato, e comunicata all'interessato tramite posta elettronica o consegna a mano, nei seguenti casi:

a. perdita dei requisiti previsti per l'accesso nello status;

b. mancata partecipazione ad almeno sei servizi per trimestre. Il computo dei turni ha inizio con l'anno solare. L'Assemblea Regionale può decidere un differente criterio di partecipazione minima, fermi restando i criteri di turno di servizio e della compatibilità dei servizi organizzati dal Comitato con la formazione del Volontario C.R.I. Sono comunque considerati in servizio attivo tutti i Volontari C.R.I. che ricoprono le cariche associative elettive previste dallo Statuto, nonché i Delegati Tecnici ed i responsabili di attività e progetti specifici incaricati ai vari livelli associativi.

7.4 Avverso il provvedimento di decadenza dello status di Socio, l'interessato può presentare ricorso al Presidente Regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso può avere ad oggetto esclusivamente la prova del possesso dei requisiti di cui al comma precedente. In mancanza di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, esso si intende accolto.

7.5 Il Volontario C.R.I. può rassegnare le dimissioni:

a. per iscritto, in qualsiasi momento;

b. tacitamente, per mancato pagamento, entro i termini previsti, della quota associativa annuale.

Le dimissioni hanno effetto con la delibera di accettazione del Consiglio Direttivo del Comitato o, in mancanza, con la scadenza dell'anno in corso.

7.6 Lo status di Volontario C.R.I. si perde anche in caso di radiazione.

7.7 I Soci che siano decaduti dallo status o che si siano dimessi o che siano stati radiati o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

7.8 Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Presidente del Comitato C.R.I. revisiona, esclusivamente in maniera informatizzata, l'elenco dei Volontari C.R.I. che hanno prestato servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al Comitato Regionale C.R.I. di competenza.

8. RUOLO DI RISERVA

8.1 Il Volontario C.R.I. che, per giustificato motivo, deve assentarsi dal servizio, può chiedere di essere iscritto nel ruolo di riserva.

8.2 L'istanza va presentata, anche con modalità informatiche, al Presidente del Comitato C.R.I. ed è annotata nel fascicolo personale dell'interessato.

8.3 La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di dodici mesi nell'arco di un quinquennio. Sono fatti salvi i periodi di gravidanza ed allattamento, i gravi motivi di salute proprio o di un congiunto, ed i trasferimenti



all'estero per periodi determinati; in tali casi il Consiglio Direttivo, su istanza dell'interessato, può prolungare il periodo richiesto. L'eventuale rigetto è impugnabile dinanzi al Presidente Regionale.

- 8.4 Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario C.R.I. è tenuto al versamento della quota associativa entro le scadenze statutarie e mantiene le prerogative elettorali di cui allo Statuto.

9. TRASFERIMENTI

- 9.1 Il Volontario C.R.I. che intende trasferirsi ad altro Comitato C.R.I., presenta motivata richiesta al proprio Presidente.
- 9.2 Il trasferimento è disposto, senza altra formalità, di concerto fra i due Presidenti di Comitato C.R.I. In tal caso il Presidente del Comitato C.R.I. di provenienza trasmette il fascicolo, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. Del trasferimento è data idonea informativa al competente Presidente Regionale.
- 9.3 La richiesta di trasferimento non può essere rigettata, salvo che la motivazione sia assente o incongrua. Il rigetto è impugnabile dinanzi al Presidente Regionale.
- 9.4 La richiesta di trasferimento può essere sospesa con provvedimento motivato esclusivamente nel caso in cui il Volontario C.R.I. sia soggetto a procedimento disciplinare o nel caso in cui siano indette le elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato o dei Comitati interessati. In tal caso, il trasferimento è disposto non appena il procedimento disciplinare sia stato definito o la procedura elettorale espletata.
- 9.5 In mancanza di decisione espressa, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di trasferimento, esso si intende comunque autorizzato.
- 9.6 La procedura di trasferimento di cui ai commi precedenti avviene tramite un sistema informatizzato.
- 9.7 Il Presidente può autorizzare lo svolgimento di uno specifico servizio presso altro Comitato C.R.I., con il concerto del relativo Presidente.

10. ESTENSIONE DI SERVIZIO

- 10.1 Il Volontario C.R.I. che intende svolgere servizio continuativo anche in un altro Comitato C.R.I., presenta motivata richiesta al proprio Presidente.
- 10.2 L'estensione di servizio è disposta, senza altra formalità, di concerto fra i due Presidenti di Comitato C.R.I. Dell'estensione è data idonea informativa al competente Presidente Regionale.
- 10.3 La richiesta di estensione di servizio non può essere rigettata, salvo che la motivazione sia assente o incongrua. Il rigetto è impugnabile dinanzi al Presidente Regionale.
- 10.4 In ogni caso, il Volontario C.R.I. deve mantenere i requisiti minimi di permanenza nello status di Socio nel Comitato C.R.I. in cui è iscritto.



TITOLO III – ATTIVITÀ E FORMAZIONE DEI VOLONTARI C.R.I.

11. ATTIVITÀ E CARTA DEI SERVIZI

- 11.1 Ogni Volontario C.R.I., adeguatamente formato e preparato, secondo le proprie inclinazioni, può svolgere tutte le attività istituzionali dell'Associazione, nel rispetto dello Statuto della C.R.I. ed in linea con gli obiettivi strategici dell'Associazione e con la strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
- 11.2 L'azione quotidiana ed organizzata dei Volontari C.R.I. nelle aree di attività della C.R.I. consente il raggiungimento degli obiettivi riportati nella carta dei servizi.
- 11.3 Le attività corrispondono agli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana.
- 11.4 La carta dei servizi risponde alla necessità che ogni Comitato C.R.I. ha di servire la propria comunità in maniera efficace ed efficiente, operando in maniera trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi affidabili, concepiti all'interno di un piano strategico basato sull'analisi dei bisogni e delle vulnerabilità del territorio, e tenendo in considerazione le capacità e le risorse che possono essere ottenute in maniera sostenibile.
- 11.5 La carta dei servizi è proposta dal Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I., approvata dall'Assemblea dei Soci, e verificata a cadenza almeno triennale.

12. OBIETTIVI STRATEGICI DELLA C.R.I.

- 12.1 Gli Obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana:
- sono basati sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità quotidianamente servite dall'Associazione e sono ispirati ai Principi Fondamentali e Valori Umanitari del Movimento;
 - identificano le priorità umanitarie della C.R.I. a tutti i livelli, e riflettono l'impegno di soci a prevenire e alleviare la sofferenza umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.
 - forniscono il quadro strategico di riferimento che guida l'azione della Croce Rossa Italiana;
 - costituiscono la linea guida per i Comitati C.R.I. nella redazione della carta dei servizi.
- 12.2 Gli Obiettivi strategici della C.R.I. sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale, e sono periodicamente verificati e adattati sulla base delle esigenze della C.R.I. nonché delle intervenute variazioni da parte degli organi internazionali del Movimento.

13. DONAZIONE DEL SANGUE

- 13.1 La Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata a:
- promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione;
 - effettuare la raccolta;



- c. organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie.
- 13.2 Tale attività, qualificata dalla legge come d'interesse pubblico, è diretta espressione della vocazione umanitaria dell'Associazione, che concorre ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, e contribuisce ad essere parte attiva del sistema trasfusionale:
- la promozione dell'informazione e l'educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
 - l'adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue ed emocomponenti, come stabilito dalla legge e secondo le direttive e raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
- 13.3 I Volontari C.R.I. e tutti i cittadini che intendono donare sangue ed emoderivati, con proprio gesto volontario e gratuito e nel rispetto delle leggi vigenti, devono:
- essere fisicamente idonei alla donazione;
 - aver espresso consenso informato;
 - avere almeno la maggiore età o, se minorenni, recare il consenso degli esercenti la potestà dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare.
- 13.4 Ogni Comitato C.R.I. può istituire un registro dei donatori di cui al comma precedente, in armonia con le disposizioni, gli obiettivi e le finalità di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 nonché al decreto ministeriale 18 aprile 2007.
- 14. FORMAZIONE**
- 14.1 L'azione dei Volontari C.R.I. presuppone un intervento a monte, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. La formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione del Volontario ed allo sviluppo dell'Associazione.
- 14.2 La C.R.I. organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli. I relativi regolamenti sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I., mantenendo ferme le seguenti competenze:
- Comitato Nazionale: organizzazione dei corsi di formazione per formatori, dei corsi di altissima specializzazione, dei relativi aggiornamenti nonché vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata;
 - Comitati Regionale e delle Province Autonome: organizzazione dei corsi di formazione per docente/istruttore di operatori, dei corsi per operatore specializzato, dei relativi aggiornamenti nonché *audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati in ambito territoriale;
 - Comitati: organizzazione dei corsi per operatore, dei relativi aggiornamenti e delle giornate formative-informative.



TITOLO IV – USO DELL'UNIFORME E DEI DISTINTIVI

15. UTILIZZO DELL'UNIFORME

- 15.1 L'uso dell'uniforme è obbligatorio durante l'espletamento di tutti i servizi che il Volontari C.R.I. sono chiamati a svolgere per conto dell'Associazione, salvo il caso in cui la natura del servizio, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo del Comitato, ne pregiudichi l'opportunità.
- 15.2 I Volontari C.R.I. sono tenuti ad indossare l'uniforme ed i distintivi correttamente, con decoro e dignità, e mantenerla in buono stato di conservazione.
- 15.3 In caso di cessazione del servizio all'interno dell'Associazione, l'uniforme eventualmente data in affidamento deve essere restituita. La mancata restituzione o il danneggiamento, fatta salva l'usura del tempo e del servizio, legittimano il Comitato a adire le vie legali per il conseguente risarcimento del danno.

16. DISTINTIVI APPLICABILI

- 16.1 Sulla divisa operativa sono applicabili esclusivamente i seguenti fregi e distintivi:
- targhetta identificativa del Volontario, con eventuale indicazione del gruppo sanguigno, rispettosa delle norme vigenti;
 - distintivi operativi di ruolo relativi a qualifiche professionali utili in situazioni di emergenza;
 - distintivi inerenti il possesso di qualifiche relative a specifiche abilitazioni per situazioni di emergenza e/o di emergenza-urgenza sanitaria;
 - distintivi relativi al possesso di cariche all'interno dell'Associazione.
- 16.2 In caso di utilizzo della divisa per incontri di didattica, sull'uniforme è applicabile anche il distintivo inerente il possesso della qualifica di formatore/istruttore della disciplina di specialità.
- 16.3 In caso di utilizzo della divisa per ragioni di rappresentanza sono, inoltre, applicabili i seguenti fregi e distintivi:
- nastrini attestanti il possesso di onorificenze civili, militari e della Croce Rossa Italiana, regolarmente ottenuti;
 - nastrini attestanti il possesso di qualifiche, regolarmente ottenute e previste dalle vigenti normative statali e della Croce Rossa Italiana;
 - nastrini attestanti la partecipazione a missioni ed eventi, regolarmente ottenuti e previsti dalle vigenti normative statali e della Croce Rossa Italiana.
- 16.4 I distintivi relativi al possesso di cariche all'interno dell'Associazione, di cui al prospetto allegato, possono essere applicati anche sugli abiti civili.

17. DIVIETO DI PERSONALIZZAZIONE

- 17.1 L'emblema, il logotipo e le scritte identificative dell'Associazione sono apposti in conformità a quanto stabilito nel capitolato tecnico delle uniformi.
- 17.2 Qualsiasi personalizzazione dell'uniforme, così come l'errato utilizzo dei distintivi, costituiscono comportamento sanzionabile a termini di Regolamento.
- 17.3 Il Presidente del Comitato o, in caso di impiego operativo, il coordinatore del servizio, è responsabile dell'implementazione del presente Regolamento.



TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

18. ENTRATA IN VIGORE, NORME TRANSITORIE E MODIFICHE

- 18.1 Il presente Regolamento entra in vigore l'1 ottobre 2016. Con la sua entrata in vigore sono abrogati il Regolamento di cui all'Ordinanza 3 dicembre 2012, n. 567, come modificata dall'Ordinanza 7 novembre 2013, n. 411, nonché ogni altra norma precedentemente emanata ed in contrasto.
- 18.2 Nelle more dell'approvazione della regolamentazione di cui all'articolo 45.3 lettera h) dello Statuto, i rappresentanti dei Giovani, eletti quali membri dei Consigli Direttivi, disciplinano la struttura a supporto della gioventù della C.R.I. del livello associativo corrispondente ed individuano i Volontari ad essa dedicata. Tale struttura, così come i Volontari individuati, sono presentati al competente Consiglio Direttivo, che ne prende atto.
- 18.3 Fino all'approvazione del testo del "Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari", previsto dall'articolo 45.3. dello Statuto, è prorogata la validità delle norme disciplinari di cui all'Ordinanza 7 novembre 2013, n. 411, fermo restando che la competenza alle loro irrogazioni è attribuita al Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I., e che è possibile ricorrere in appello al Consiglio Direttivo Regionale C.R.I.
- 18.4 Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I., previo parere della Consulta Nazionale.

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITÀ, LA FORMAZIONE E L'ORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Revisione 0 del 23 settembre 2016



Croce Rossa Italiana

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Presidente Nazionale	
Vice Presidente Nazionale	
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale	
Segretario Generale	
Presidente Regionale	
Vice Presidente Regionale	
Membro del Consiglio Direttivo Regionale	
Presidente del Comitato dell'Area Metropolitana di Roma (articolo 30 dello Statuto)	
Vice Presidente del Comitato dell'Area Metropolitana di Roma (articolo 30 dello Statuto)	
Membro del Consiglio Direttivo del Comitato dell'Area Metropolitana di Roma (articolo 30 dello Statuto)	
Presidente di Comitato	




CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITÀ, LA FORMAZIONE E L'ORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Revisione 0 del 23 settembre 2016



Croce Rossa Italiana

Vice Presidente di Comitato	
Membro del Consiglio Direttivo di Comitato	
Referente di Sede ex articolo 21.12 dello Statuto (ove nominato)	

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITÀ, LA FORMAZIONE E L'ORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Revisione 0 del 23 settembre 2016



Croce Rossa Italiana

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	23 settembre 2016	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>